

Proposta di legge regionale

“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Molise, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, promuove la coltivazione, la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione nonché favorisce nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle ‘Varietà ammesse’ iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. La Regione si impegna al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione regionale di sviluppo rurale e i programmi operativi regionali FESR/FSE.

Art. 2

(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove i seguenti interventi, con l'ausilio dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) e l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL), in conformità con la Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con i programmi operativi regionali FESR/FSE e la programmazione regionale di sviluppo rurale e industriale:
 - a. Attività sementiera;
 - b. Reperimento del seme o del materiale di propagazione;
 - c. Sostegno formativo alla coltivazione;
 - d. Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali;

- e. Meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio per la paglia di risulta e per l'essiccazione del seme;
 - f. Realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
 - g. Coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinanti;
 - h. Recupero delle terre incolte di cui alla legge regionale 5 novembre 2014, n. 16 ("istituzione della Banca della Terra del Molise");
 - i. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari senza glutine a base di canapa;
 - j. Aggregazione in filiera;
 - k. Ricerche, studi di fattibilità per gli utilizzi di produzione e trasformazione delle materie prime.
1. Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla canapa per uso industriale (*Cannabis sativa* L.) coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente.

Art. 3

(Sementiera regionale)

1. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può avvalersi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP).
2. Ai sensi della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'ARSARP, anche in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise (UNIMOL), con gli istituti di Istruzione Agraria, tecnica e professionale e con i vivai regionali, promuove attività di ricerca, di riproduzione e di conservazione del seme di canapa al fine di individuare delle coltivazioni che si adattino al territorio molisano.
3. La Regione, in collaborazione con l'ARSARP, promuove la condivisione e la diffusione della canapa, nonché delle sue sementi.
4. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2015, n. 4 è aggiunta la seguente lettera s-bis) "realizzare e gestire la sementiera regionale della canapa".

Art. 4

(Priorità)

1. Nell'attuazione dei bandi del Piano di Sviluppo Rurale e dei programmi operativi regionali FESR/FSE è data priorità, nell'ordine:
 - a. Ai soggetti aggregati in filiera, quali Associazioni Temporanee di Imprese verticali o miste, reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda, cooperative e consorzi;
 - b. Alle imprese giovanili;
 - c. Agli interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca di comprovata esperienza nel settore,

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Assessorato alle politiche agricole e forestali sentita l'ARSARP, relaziona alla Commissione consiliare permanente sull'andamento delle richieste ricevute e sugli esiti ottenuti, nonché su eventuali problematiche sorte.

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione